${\tt X\,LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\,DI\,LEGGE\,E\,DI\,ATTO\,AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO (Seduta del 6 luglio 2016)

Relatore di maggioranza: Andrea Biancani Relatore di minoranza: Sanro Bisonni

sulla proposta di legge n. 48

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati, Traversini, Rapa presentata in data 26 aprile 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1990, N. 13 "NORME EDILIZIE PER IL TERRITORIO AGRICOLO"

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 48 concernente "Modifica alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 'Norme edilizie per il territorio agricolo'";

Visto l'articolo 11, comma 4, della I.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Cesare Martini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 20/05/2016;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 maggio 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modificazione specificatamente formulata come di seguito:

- il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.

Il Vice Presidente Liana Serrani X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Testo proposto

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della I.r. 13/1990)

- **1.** La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è sostituita dalla seguente:
- "a) serre stagionali destinate a colture protette, serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza modifica dello stato dei luoghi, con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura stagionale. La stagionalità della copertura è da riferirsi alla possibilità di rimozione delle stesse coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o forzatura delle coltivazioni, mediante rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento lateralmente alla serra medesima;".
- **2.** Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente:
- "3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole, previa comunicazione agli uffici comunali preposti, a firma del proprietario o avente titolo, secondo le modalità semplificate ed i contenuti definiti dalla Giunta regionale. In particolare, la comunicazione contiene i seguenti elementi:
- a) descrizione sommaria della serra stagionale e breve esposizione delle esigenze produttive:
- b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione;
- c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
- d) data in cui si prevede di installare la serra stagionale;
- e) dichiarazione della tipologia di installazione: nuova installazione o rinnovo di precedente e relativa scadenza:
- f) indicazione della superficie agricola totale interessata;
- g) dimensione e materiali delle serre stagionali da installare;
- h) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o in alternativa estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata.".

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/1990)

- 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera, e destinate esclusivamente a colture specializzate.
 - 2. Le serre si distinguono in:
- a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili.
- 3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2, costituisce attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
- 4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all'impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.".

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 2

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/1990)

- **1.** Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente:
- "4. Nelle zone dichiarate sismiche si osservano, per le altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente. Il rispetto della normativa sismica non è dovuto per le serre stagionali definite dall'articolo 10.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/1990)

Soppresso